



Fondo Pensione Complementare per i Lavoratori delle Imprese Industriali ed Artigiane Edili ed Affini



FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE PER I LAVORATORI DELLE IMPRESE INDUSTRIALI ED ARTIGIANE EDILI ED AFFINI

Isritto all'Albo tenuto dalla Covip con il n. 136

Documento sulle anticipazioni

(allegato alla Nota Informativa depositata presso la Covip il 22/12/2006)

DOCUMENTO SULLE ANTICIPAZIONI

Redatto alla luce del D.Lgs. n. 252 del 5 dicembre 2005

Si riportano di seguito le informazioni di dettaglio riferite alla disciplina delle anticipazioni della posizione individuale ai sensi del D.Lgs 252/05, in vigore dal 1 gennaio 2007.

Motivazione legittimante la richiesta di anticipazione	Anzianità di iscrizione al fondo necessaria per richiedere l'anticipazione	Percentuale massima della posizione individuale anticipabile	Criteri di tassazione dell'importo anticipato, al netto dei redditi già assoggettati ad imposta
a) Spese sanitarie a seguito di gravissime situazioni relative a sé, al coniuge e ai figli per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche	Nessuna	75%	Ritenuta a titolo d'imposta con aliquota del 15 per cento ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali
b) Acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli, documentato con atto notarile	8 anni	75%	Ritenuta a titolo d'imposta con aliquota del 23 per cento
c) Realizzazione degli interventi di cui alle lettere a), b), c), e d) del comma 1 dell'articolo 3 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 ¹ , relativamente alla prima casa di abitazione, documentati come previsto dalla normativa stabilita ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.	8 anni	75%	Ritenuta a titolo d'imposta con aliquota del 23 per cento
d) Qualsiasi altra esigenza dell'iscritto	8 anni	30%	Ritenuta a titolo d'imposta con aliquota del 23 per cento

¹ Si tratta dei seguenti interventi:

- a) «interventi di manutenzione ordinaria»: interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti;
- b) «interventi di manutenzione straordinaria»: opere e modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni di uso;
- c) «interventi di restauro e di risanamento conservativo»: interventi edilizi rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio;
- d) «interventi di ristrutturazione edilizia»: interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti. Nell'Ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria e sagoma di quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica.



Fondo Pensione Complementare per i Lavoratori delle Imprese Industriali ed Artigiane Edili ed Affini

- Le anticipazioni della posizione individuale possono essere reintegrate da parte dell'aderente in qualsiasi momento, anche mediante contribuzioni annuali eccedenti il limite di 5.164,57 euro normalmente previsto per la deducibilità dal reddito dei contributi a carico del lavoratore e del datore di lavoro versati al fondo. Sulle somme eccedenti il predetto limite, corrispondenti alle anticipazioni reintegrate, è riconosciuto al contribuente un credito d'imposta pari alla quota dell'imposta pagata al momento della fruizione dell'anticipazione proporzionalmente riferibile all'importo reintegrato.
- Ai fini della determinazione dell'anzianità necessaria per la richiesta delle anticipazioni e delle prestazioni pensionistiche sono considerati utili tutti i periodi di partecipazione alle forme pensionistiche complementari maturati dall'aderente per i quali lo stesso non abbia esercitato il riscatto totale della posizione individuale.
- Le anticipazioni di cui alla lettera a) della tabella sopra riportata sono sottoposte agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità in vigore per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria previsti dall'articolo 128 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 aprile 1935, n. 1155, e dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, e successive modificazioni.
- Le anticipazioni di cui alle lettere b), c) e d) della tabella sopra riportata non sono invece assoggettate ad alcun vincolo di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità.